



COMUNE DI MONGIUFFI MELIA

Città Metropolitana di Messina

P.zza S. Nicolò, n.8 - 98030 Mongiuffi Melia (Me) - Tel. 0942/20006 - Fax 0942/20062
Codice fiscale 87000390838 - Partita I.V.A. 00463870832
e-mail segreteria@comune.mongiuffimelia.me.it

Prot. n° 2971 del 15-6-21

DETERMINA SINDACALE N. 16 DELL'11 GIUGNO 2021

OGGETTO: CONFERIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA L. R. SICILIA 26 AGOSTO 1992, N. 7, ALL'ARCH. RAPISARDA DINO ALBERTO DEL RUOLO DI CONSULENTE DEL SINDACO IN MATERIA DI ARCHEOLOGIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

IL SINDACO

PREMESSO:

- che, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della l. r. 26 agosto 1992, n. 7, e ss. mm. ed ii., il Sindaco, per l'espletamento delle attività connesse con le materie di propria competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti esterni all'amministrazione comunale, con il solo obbligo di dettagliata motivazione per il caso in cui l'incarico sia conferito a soggetto non provvisto di laurea;
- che, sempre ai sensi della norma regionale sopra richiamata, gli esperti nominati devono essere dotati di documentata professionalità;
- che, ai sensi del comma 2, lettera a), del sopra citato art. 14, il numero di incarichi conferiti ai sensi del comma 1 non può essere superiore a due nei comuni aventi una popolazione inferiore ai 30.000 abitanti;
- che l'esperto nominato ai sensi dell'art. 14 della l. r. 26 agosto 1992, n. 7 è obbligato a relazionare allo scrivente sul rispetto degli obiettivi prefissati;
- che l'esperto nominato è altresì obbligato ad essere presente presso la sede municipale qualora ciò risulti necessario per l'espletamento del proprio incarico, su richiesta dello scrivente;

RICHIAMATO l'orientamento espresso dalla Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia con la pronuncia n. 3123/2007, orientamento confermato successivamente dalla pronuncia n. 334/2008 della medesima sezione regionale, secondo cui: a) il Sindaco, al quale spettano, oltre ai precisi compiti appositamente attribuitigli dalla legge, anche quelli che per legge o per statuto non siano specificatamente attribuiti al Consiglio, alla Giunta, al Segretario e ai dirigenti, ha la facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dal fatto che presso l'ente sussista apposita struttura organizzativo-burocratica di supporto; b) vi è differenza ontologica tra le "collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità" previste dall'art. 51, comma 7, della l. 8 giugno 1990, n. 142 (oggi art. 110, comma 6, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267) recepito nelle l. r. 11 dicembre 1991, n. 48, e gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 14 della l. r. 26 agosto 1992, n. 7; c) che, in considerazione del rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco e l'esperto nominato, l'art. 14 della l. r. 26 agosto 1992, n. 7, non prevede alcun obbligo per il capo dell'amministrazione comunale di verificare,

preventivamente, la sussistenza o meno all'interno dell'organizzazione burocratica amministrativa propria dell'ente la presenza di soggetti che posseggano i requisiti professionali per assolvere ai compiti oggetto dell'incarico esterno; del resto, la circostanza che l'incarico di esperto debba essere conferito solo per fini istituzionali, unitamente al rispetto del limite numerico, dell'effettività della prestazione svolta, nonché della specifica professionalità richiesta, costituiscono limiti stringenti che evitano il trasmodare in esercizio arbitrario di una facoltà concessa all'organo politico dell'ente locale;

CONSIDERATO:

- che è intenzione dell'attuale amministrazione comunale valorizzare il patrimonio storico presente nel territorio di riferimento e, in particolare, l'acquedotto romano, anche allo scopo di ottenere la concessione di finanziamenti tesi alla loro valorizzazione;
- che all'uopo è necessario ottenere un valido contributo, a livello di competenze e professionalità, in materia storico-artistica ed archeologica;
- che tale apporto non può essere fornito dai dipendenti comunali dal momento che nessuno di essi possiede competenze o cognizioni specialistiche in merito;

OSSERVATO:

- che, esaminato il curriculum vitae, il quale viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, è emerso che l'Arch. Rapisarda Dino Alberto risulta particolarmente competente nella materia afferente all'archeologia romana per aver maturato in merito diverse esperienze, avendo partecipato a numerosi rilievi e a parecchie missioni archeologiche aventi ad oggetto la civiltà romana;
- che, alla stregua di quanto sopra, si ritiene di dover nominare l'Arch. Rapisarda Dino Alberto esperto del sottoscritto Sindaco in materia economico-finanziaria dalla data di adozione del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2021, dando atto che il suddetto professionista non percepirà alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico in questione;
- che non saranno rimborsate le spese di viaggio sostenute dall'Arch. Rapisarda Dino Alberto per recarsi presso gli uffici del Comune di Mongiuffi Melia ai fini dello svolgimento del proprio incarico;
- che, ai fini dell'efficace gestione dell'incarico assegnatogli, l'Arch. Rapisarda Dino Alberto potrà avvalersi della collaborazione del personale in servizio presso il Comune di Mongiuffi Melia e dei beni strumentali presenti negli uffici, oltre a poter esercitare l'accesso ai documenti in possesso dell'ente, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti;

VISTI:

- l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia;
- la l. r. 26 agosto 1992, n. 7;
- il d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il curriculum vitae dell'Arch. Rapisarda Dino Alberto, che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso, visto e considerato

DETERMINA

- 1) di DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di NOMINARE, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della l. r. 26 agosto 1992, n. 7, l'Arch. Rapisarda Dino Alberto esperto del sottoscritto Sindaco in materia di archeologia e valorizzazione del patrimonio comunale;

- 3) di STABILIRE che l'incarico conferito all'Arch. Rapisarda Dino Alberto avrà inizio dalla data del presente provvedimento ed avrà scadenza il 31 dicembre 2021, salvo cessazione anticipata;
- 4) di STABILIRE che l'incarico conferito con il presente provvedimento è a titolo gratuito;
- 5) di DARE ATTO che nulla sarà dovuto al suddetto professionista a titolo di rimborso spese;
- 6) di DARE ATTO che l'esperto incaricato è tenuto a relazionare allo scrivente Sindaco sul rispetto degli obiettivi prefissati, al fine di consentire l'adempimento di cui all'art. 14, comma 4, della l. r. 26 agosto 1992, n. 26;
- 7) di DARE ATTO che, ai fini dell'efficace gestione dell'incarico assegnato con la presente determina, l'Arch. Rapisarda Dino Alberto potrà avvalersi della collaborazione del personale in servizio presso l'ente ed utilizzare i beni strumentali presenti negli uffici, oltre a poter esercitare l'accesso ai documenti in possesso dell'ente, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti;
- 8) di TRASMETTERE copia del presente provvedimento di nomina all'Arch. Rapisarda Dino Alberto affinché quest'ultimo accetti formalmente l'incarico conferitogli, alle condizioni indicate nella presente determina, mediante la restituzione di una copia debitamente sottoscritta.

IL SINDACO DEL COMUNE DI MONGIUFFI MELIA
DOTT. ROSARIO LEONARDO D'AMORE

